CONVENZIONE DIDATTICA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E

PER L'INSERIMENTO DELL'AZIENDA/ENTE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

DELLA FACOLTÀ DI

(Scuole di area sanitaria ad accesso MISTO – fuori Regione Lazio)

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 06.10.1962, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

l'Azienda/Ente
con sede legale in
C.F. d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata/o da

nato/a a il
per la carica domiciliato/a in

struttura accreditata con D.M. n. del e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
(non compilare nel caso di struttura pubblica)

VISTO

Il D.P.R. n. 382/1980 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica*" e ss.mm.ii.;

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

Il D.Lgs. n. 368/1999 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,*

98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e ss.mm.ii.;

Il D.M. n. 270/2004 *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015 "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" e ss.mm.ii.;

Il D.M. n. 716/2016 "*Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici»*" e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 402/2017 *"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria"* e ss.mm.ii.;

Il verbale n. del della Giunta di Facoltà di
che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la stipula della presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Azienda/Ente

per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in

l'Università si avvale delle strutture e dei dirigenti dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 – Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:

a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402/2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione. Tale allegato si intende integralmente richiamato, ed è parte integrante del presente accordo; ***(solo per convenzioni con***

strutture collegate)

b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (indicate nell'**Allegato A** quale parte integrante del presente accordo), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi, così come definita ai successivi artt. 4 e 5 e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n 368/1999, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica.

c) l'Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei; ***(solo per convenzioni con strutture collegate per gli specializzandi medici)***

d) l'Università può attribuire ai dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 – Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dai successivi artt. 4 e 5, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta. Durante tale periodo, e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa, attraverso il Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile, è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando medico ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 – Formazione prevista per gli specializzandi medici

La formazione del medico specialista, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.
Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire al medico specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.
Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART. 6 – Formazione prevista per gli specializzandi non medici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 68/2015 e dal D.M. n. 716/2016, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario delle attività formative, nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando. La crescente responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

ART. 6 – Assicurazione per specializzandi medici

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/1999, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
In conformità all' art. 10, comma 3, della Legge n. 24/2017, lo specializzando provvede alla stipula di un'assicurazione per gli eventi determinati da colpa grave. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 – Assicurazione per specializzandi non medici

Lo specializzando non medico è coperto da polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 716/2016.
L'Università assicura lo specializzando contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda/Ente si impegna ad informare tempestivamente il Direttore del Dipartimento a cui afferisce la scuola di specializzazione oggetto della presente convenzione, il quale provvederà ad effettuare la segnalazione all'INAIL in conformità alla normativa vigente.

ART. 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati, in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 672/1972, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11 – Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal giorno 1° novembre ed ha durata pari ad anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

LA RETTRICE	**IL LEGALE**
Prof.ssa Antonella Polimeni	**RAPPRESENTANTE**

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Si ricorda che l'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata e **comprensiva di codici NSIS** delle strutture (UOC, UOS, ecc.) e delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.